



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano Presidente
dott.ssa Maria Carolina De Pasquale Presidente
dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
pronuncia la seguente

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Nei confronti di:

██████████, nato ██████████ (C.F. ██████████), e ██████████
██████████, nata a ██████████ (C.F. ██████████), entrambi residenti in Salerno
alla Via ██████████, rappresentati e difesi dall'avv. ██████████

Parte ricorrente

Esponendo le seguenti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. DEL RICORSO, della FISSAZIONE DI UDIENZA e dell'UDIENZA

Con ricorso depositato in data 20.6.2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) ██████████ debitori, hanno rappresentato la propria situazione di sovraindebitamento e, allegata la relazione dell'OCC, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

I ricorrenti, in particolare, hanno esposto di essere coniugi e di trovarsi in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità alla procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In particolare, ██████████ hanno rappresentato di non essere assoggettabili alla procedura di liquidazione giudiziale e hanno manifestato la propria incapacità di adempiere le obbligazioni assunte in quanto i flussi reddituali a loro disposizione erano insufficienti a fare fronte al loro complessivo indebitamento.

Nel ricorso si è rappresentato che nel 2008 [REDACTED] era legale rappresentante della TYPE S.R.L., messa in liquidazione nel 2016, società che aveva ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per uffici, e che tale attività rappresentava l'unica fonte di introiti per il nucleo familiare, dedicandosi Siniscalchi Floriana alla cura della famiglia, precisando che gli introiti derivanti da tale attività di impresa consentivano il regolare pagamento del un mutuo fondiario di € 110.000,00 contratto il 16.7.2004 con la banca Popolare dell'Emilia-Romagna per lavori di ristrutturazione.

I ricorrenti hanno affermato che nel 2014 per sostenere l'attività di impresa avevano contratto finanziamento con la IFIS NPL Investing s.p.a. da destinare a rientro di una pregressa esposizione debitoria con il Monte Paschi di Siena S.p.A., rispetto al quale maturava un saldo di € 31.062,68 per rate scadute e non pagate e capitale residuo.

Nel ricorso si espone, poi, che, liquidata la società nel 2016, [REDACTED] era stato assunto dalla Acqua e Farina s.r.l. e successivamente era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo nel 2022.

I ricorrenti hanno rappresentato che a seguito di tali avvenimenti non erano riusciti ad adempiere le obbligazioni assunte, nonostante l'inizio di una nuova attività da parte di [REDACTED] a partire dal 20.10.2023 e l'assunzione a tempo indeterminato di [REDACTED] con redditi mensili disponibili, rispettivamente pari ad € 2.000,00 ed € 1.100,00, viste anche le rilevanti esigenze del nucleo familiare, composto, oltre che dai ricorrenti, da cinque figli, di cui due minori e tre maggiorenni ma non economicamente indipendenti.

I ricorrenti hanno dedotto che, nell'impossibilità di pagare le rate del mutuo e del finanziamento, si era aperta innanzi al Tribunale di Salerno la procedura esecutiva immobiliare [REDACTED], avente ad oggetto l'abitazione in comunione sita in Salerno, [REDACTED] di circa 106 mq., ed erano state pignorate quote di stipendio a carico di [REDACTED].

Quantificate le spese di mantenimento del nucleo per € 2.827,00, con un residuo da mettere a disposizione della procedura di € 273,00 mensili, e messe a disposizione le quote immobiliari intestate, i ricorrenti hanno concluso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata di carattere familiare.

Con decreto del 12.2.2026 il Giudice Delegato all'audizione delle parti ha fissato udienza innanzi a sé per il giorno 26.3.2026 ore 10,30, invitando parte ricorrente a richiedere all'OCC una integrazione della relazione che riassume le cause dell'indebitamento, indicando succintamente la risalenza delle singole poste debitorie e i nessi con le problematiche economiche e familiari del ricorrente, e che argomentasse sulla diligenza dei debitori nell'assumere le obbligazioni.

All'udienza del 26.3.2026 parte ricorrente è comparsa insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso e rappresentando di aver depositato la relazione integrativa richiesta; il G.D. ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.

2. DELLA COMPETENZA

In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale atteso che [REDACTED]
[REDACTED] A risiedono a Salerno.

3. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

L'art. 65, comma 2, CCII in generale stabilisce che per le procedure di composizione della crisi o la liquidazione dei "sovraindebitati" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III del Codice.

In base all'art. 39 CCII il debitore istante deve depositare i seguenti documenti: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

L'art. 269 CCII, con specifico riferimento alla domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore, stabilisce, poi, che deve essere allegata una relazione dell'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata in uno alla domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, contenente anche l'attestazione in merito alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Nel caso di specie, a corredo della relazione risulta depositata la seguente documentazione:

- Nomina gestore Dott. Sibilia e accettazione dell'incarico;
- Relazione Gestore della Crisi;
- PRA [REDACTED] e PRA [REDACTED];
- Visura catastale [REDACTED];
- Perizia immobile Rg.E 21/15;
- Visura catastale [REDACTED];
- Stima immobile [REDACTED];
- Pignoramento immobiliare R.G.E 21/15 e Nota Trascrizione Pignoramento;
- Comparsa Prelios (per BPER);
- Intervento SOGET;

- pignoramento presso Terzi Ifis- [REDACTED]
- Decreto Ingiuntivo IFIS - [REDACTED]
- Pignoramento presso terzi Comune TARI - [REDACTED]
- Debitoria Comune TARI-TARSU- IMU [REDACTED]
- Debitoria ADR [REDACTED]
- Rottamazione ADR [REDACTED]
- Salerno Sistemi S.p.A - [REDACTED]
- Salerno Sistemi S.p.A - [REDACTED]
- CRIF [REDACTED]
- CRIF [REDACTED]
- Casellario [REDACTED] e Casellario [REDACTED]
- Banca d'Italia [REDACTED] e Banca d'Italia [REDACTED]
- Contratto di Mutuo;
- Contratto di finanziamento;
- Fidejussione;
- Licenziamento [REDACTED];
- Contratto di locazione;
- Ditta personale [REDACTED]
- Certificato di residenza e stato di famiglia;
- Dichiarazione dei redditi [REDACTED] 2022/2021, 2023/2022, [REDACTED] 2024/2023;
- Busta paga [REDACTED];
- Dichiarazione dei redditi [REDACTED] 2024/2023;
- Estratti conto [REDACTED] 2024 ed estratti conto [REDACTED] 2024.

Tale documentazione è nel suo complesso completa ed attendibile e, quindi, idonea a ritenere assolti gli oneri di allegazione documentale previsti dall'art. 39 CCII.

4. LA RELAZIONE DELL'OCC.

a) Valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata

L'OCC ha rappresentato che i ricorrenti hanno fornito tutta la documentazione al fine di consentire la ricostruzione completa della situazione economica e patrimoniale degli stessi, giungendo ad esprimere una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata.

b) Situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore

Nella relazione l'OCC ha rappresentato di avere esaminato le Dichiarazioni dei redditi, le CU degli ultimi anni (dal 2022 al 2024) di [REDACTED], nonché le ultime buste paga di quest'ultima.

Da tale documentazione, è emersa la seguente situazione reddituale dei coniugi:

CREDITORE	IMPORTO
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 8.445,07
COMUNE DI SALERNO	€ 16.086,00
SALERNO SISTEMI	€ 3.285,07
COMPASS	€ 6.600,00
TIMFIN	€ 56,00
TOTALE	€ 34.472,15

mentre la debitoria esclusiva riferibile a [REDACTED] è la seguente:

CREDITORE	IMPORTO
IFIS NPL INVESTING S.P.A	€ 36.102,42
COMUNE DI SALERNO	€ 2.064,14
SALERNO SISTEMI	€ 3.142,00
TOTALE	€ 41.308,56

La debitoria totale, comprensiva delle spese di OCC e legali relative alla presente procedura, è stata indicata come segue:

CREDITORE	IMPORTO
[REDACTED]	€ 113.721,90
[REDACTED]	€ 34.472,15
[REDACTED]	€ 41.308,56
OCC ADR MED	€ 6.069,85
Avv. Filomena Di Nardo	€ 2.500,00
TOTALE	€ 198.072,50

c) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

L'OCC nella relazione integrativa allegata da parte ricorrente in data 20.3.2026 ha meglio descritto le cause dell'indebitamento esponendo che, in origine, la situazione economica del nucleo familiare trovava il suo equilibrio nell'attività di impresa del sig. [REDACTED], legale rappresentante della società TYPE S.R.L., costituita nel 2008 e operante nel commercio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, precisando che tale attività costituiva l'unica fonte di reddito per il nucleo allora costituito dalla coniuge

██████████ e dai tre figli ██████████ e ██████████ e che consentiva il regolare pagamento delle rate del mutuo con la Banca della Campania (oggi BPER) contratto nell'anno 2004 per l'acquisto della loro abitazione familiare - sita in Salerno, Frazione di Ogliara, - garantito da ipoteca volontaria.

L'OCC ha rappresentato che, ad un certo punto, le esigenze familiari erano cresciute vista la nascita delle due gemelle ██████████ nell'anno 2013, comportando le prime difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, e che in concomitanza l'attività della TYPE S.R.L. iniziava a mostrare segni di difficoltà, circostanza che aveva portato i ricorrenti a contrarre finanziamento di € 25.000,00 con Banca Monte dei Paschi di Siena.

Da tali criticità era, poi, scaturita l'apertura della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 21/2015 e la messa in liquidazione della TYPE S.R.L. nel 2016.

L'OCC ha narrato che, dopo la chiusura della società, nel 2016 il sig. ██████████ aveva trovato impiego come lavoratore dipendente presso la società ACQUA & FARINA S.r.l., ma nell'ottobre del 2022 era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.

La sig.ra ██████████ dal novembre 2022 ha trovato un impiego stabile come addetta alle vendite, mentre nel 2023, il sig. ██████████ ha avviato una nuova ditta individuale di consulenza, i cui redditi sono in fase di avviamento e di natura variabile.

In questo contesto i ricorrenti hanno contratto i seguenti debiti:

- Debito Ipotecario (BPER Banca): originato dal contratto di mutuo fondiario del luglio 2004;
- Debito Fideiussorio (IFIS NPL Investing S.p.A.): originato dal contratto di finanziamento stipulato dalla TYPE S.R.L. nel marzo del 2014 e garantito dai ricorrenti;
- Debiti Tributari IMU, TARI e TARES debiti accumulati in un lungo arco temporale, a partire dall'anno 2010 fino al 2024;
- Debiti per Utenze Idriche (Salerno Sistemi S.p.A.): a decorrere dall'anno del 2013 fino all'anno 2024;
- Debiti verso Agenzia delle Entrate-Riscossione: carichi affidati per la riscossione, come da prospetto, risalgono a diversi anni a decorrere dal 2013 e sono oggetto di definizione agevolata.

Esposte tali vicende l'OCC ha affermato che l'evento economicamente "innescante" dello squilibrio è stata la crisi dell'attività d'impresa, che aveva determinato una progressiva contrazione della liquidità familiare con ripercussioni anche sulle obbligazioni già in essere e originariamente sostenibili, fino a renderne difficoltoso l'adempimento, con un effetto di trascinamento sull'intera esposizione debitoria, aggravando (e poi cronicizzando) l'inadempimento di obbligazioni eterogenee, precisando che l'assunzione delle obbligazioni "di sostegno" durante la crisi era giustificata dall'esigenza di salvare la fonte di reddito familiare.

L'OCC ha sostenuto che i debitori si erano comportati in maniera diligente, evidenziando che il sig. [REDACTED] si era prontamente attivato per reperire una nuova occupazione come lavoratore dipendente e, dopo il licenziamento del 2022, aveva intrapreso una nuova attività lavorativa in forma autonoma nell'anno 2023, e che la coniuge [REDACTED], in precedenza prevalentemente gravata dall'accudimento dei figli, nell'anno 2022 aveva cominciato a lavorare stabilmente come dipendente addetta alle vendite con contratto a tempo indeterminato, per contribuire al sostentamento familiare. L'OCC ha, quindi, concluso sostenendo che lo stato di sovraindebitamento dei debitori era la conseguenza di una serie di contingenze economiche avverse e in gran parte imprevedibili (crisi dell'attività d'impresa, perdita del posto di lavoro), aggravate dalle necessità di un nucleo familiare numeroso, e che l'assunzione di obbligazione non presentava profili di negligenza.

d) Attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori

L'OCC ha attestato la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante la vendita dei beni immobili di cui sono titolari [REDACTED] e [REDACTED], nonché quota parte dello stipendio dei debitori, al netto delle spese mensili.

5. AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA FAMILIARE

La procedura di carattere familiare come introdotta dai ricorrenti è ammissibile.

L'art. 66 CCII dispone che i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Nel caso di specie i ricorrenti sono legati da un vincolo di coniugio e la debitoria, pur nella parziale distinzione delle masse, ha sostanzialmente origine comune.

6. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DELLA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riferimento al presupposto oggettivo, deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.

Tutto ciò esposto, dall'esame della relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, è possibile affermare la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo per l'accesso alla procedura.

Con riguardo al presupposto soggettivo, dall'esame della relazione dell'OCC emerge che **[REDACTED]** **[REDACTED]** dal 20.10.2023 ha iniziato un'attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale, mentre **[REDACTED]** risulta dipendente a tempo indeterminato della PVH ITALIA S.R.L. e che i coniugi hanno contratto i loro debiti per ragioni completamente estranee all'attività svolta.

Con riguardo al presupposto oggettivo dalla relazione dell'OCC emerge che i beni intestati ai ricorrenti e la quota di reddito disponibile, al netto delle somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare, non è sufficiente a fronteggiare tutte le obbligazioni.

Tale situazione integra una condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti legittimante l'apertura della procedura invocata.

7. REDDITO DA LASCIARE NELLA DISPONIBILITÀ DEL RICORRENTE

Al fine di prospettare la liquidità disponibile, l'OCC ha esposto che **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** vivono insieme con i loro cinque figli:

- **[REDACTED]**, nato in **[REDACTED]**, disoccupato;
- **[REDACTED]**, nato in **[REDACTED]**, studente;
- **[REDACTED]**, nata in **[REDACTED]**, disoccupato;
- **[REDACTED]**, nata in **[REDACTED]**, studente;
- **[REDACTED]**, nata in **[REDACTED]**, studente.

Il nucleo familiare necessita delle seguenti spese:

Fitto mensile		€ 850,00
Spese condominiali		€ 77,00
Vitto per n°7 componenti del nucleo familiare		€ 1.200,00
Spese Utenze		€ 150,00
Rottamazione ADR (con ultima rata al novembre 2027)		€ 250,00
Carburante per spostamenti		€ 300,00
TOTALE		€ 2.827,00

Alla luce di quanto esposto, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità dei ricorrenti per il sostentamento familiare va quantificata, salve sopravvenienza e riservato ogni miglior approfondimento del G.D, allo stato, in € 2.850,00, con messa a disposizione della procedura della somma di € 250,00 mensili.

Il Liquidatore potrà richiedere la corresponsione diretta della somma di € 250,00 mensili da parte del datore di lavoro di **[REDACTED]**

Fermo tale importo da ritenersi quale somma minima da versare, tenuto conto del reddito necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita calcolato dal gestore in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, i ricorrenti dovranno rimettere sul conto della procedura eventuali maggiori somme ove gli emolumenti percepiti superino l'importo di € 3.500,00 mensili.

8. NOMINA DEL LIQUIDATORE

Sussistono le condizioni per confermare come liquidatore il gestore nominato dall'OCC che ha curato la relazione allegata al ricorso.

Vista la nomina del gestore quale liquidatore, si rammenta che in base all'art. 275 comma 3 CCII, all'esito del completamento del programma di liquidazione e dell'approvazione del rendiconto, si procederà alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e il compenso sarà determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.

P.Q.M.

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di [REDACTED], nato [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), e [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), entrambi residenti in Salerno alla [REDACTED].
2. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio;
3. **NOMINA** liquidatore della procedura il dott. **FABRIZIO SIBILIA**, nato a [REDACTED] [REDACTED] il 21/05/1975, C.F. [REDACTED], con studio in [REDACTED] alla [REDACTED] in qualità di Gestore della crisi, nominato in data [REDACTED].
4. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
5. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed

utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;

7. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
8. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
9. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
10. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che "nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura";
11. **DISPONE** in attuazione che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità – e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione – la concreta convenienza per la procedura, chieda al G.D. di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti ovvero a richiedere al G.E. la declaratoria di improcedibilità delle stesse;
12. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
13. **DETERMINA**, allo stato, in € 2.850,00 la somma lasciare nella disponibilità dei debitori per il sostentamento del debitore e della famiglia;
14. **DISPONE** che il Liquidatore richieda la corresponsione diretta della somma di € 250,00 mensili da parte del datore di lavoro di **[REDACTED]**;
15. **DISPONE** che non venga più operata ogni eventuale trattenuta sullo stipendio di **[REDACTED]**;
16. **DISPONE** che i sovraindebitati rimettano sul conto della procedura eventuali maggiori somme ove gli emolumenti percepiti complessivamente superino l'importo di € 3.500,00 mensili;
17. **INVITA** il Liquidatore a verificare annualmente (a dicembre di ciascun anno) se i sovraindebitati abbiano percepito emolumenti maggiori alla soglia massima prevista di € 3.500,00 mensili;
18. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la

domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

19. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
20. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
21. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che si applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
22. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
23. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
24. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
25. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
26. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
27. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
28. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
29. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;

30. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

31. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;

32. **DISPONE** che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.

Li, 9.4.2026

Il Giudice Relatore ed Estensore

Dott.ssa Enza Faracchio

Il Presidente

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano